

## AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi); della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio); della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza); e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24](#)

[Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65](#)

[Legge regionale 17 marzo 2000, n. 24](#)

[Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10](#)

## LEGGE REGIONALE 20 marzo 2015, n. 31

**Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 marzo 2015.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

## PREAMBOLO

Art. 1 - Contributi straordinari della Regione

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

## PREAMBOLO

## Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Considerato quanto segue:

1. In conseguenza dell'eccezionale evento atmosferico che si è verificato il giorno 5 marzo 2015, caratterizzato da venti molto forti, con raffiche fino a 150-170 km/h, precipitazioni e nevicate, si sono verificate cadute di alberi su linee elettriche ed interruzioni della fornitura di energia elettrica, interruzioni delle viabilità per caduta di alberi, danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche ed al patrimonio abitativo privato, nonché gravi danni alle attività agricole, commerciali e industriali.

2. Il Presidente della Giunta regionale ha conseguentemente dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 2014, con decreto 5 marzo 2015, n. 41, per l'intero territorio regionale;

3. L'eccezionale fenomeno atmosferico ha pertanto causato, nei comuni colpiti, notevoli danni alle abitazioni, con un gran numero di edifici scoperchiati e di tetti distrutti a causa della caduta di piante.

4. Si rende conseguentemente necessario porre in essere un intervento legislativo urgente, che disponga uno stanziamento straordinario per l'erogazione di un contributo di solidarietà alle persone fisiche danneggiate, al fine di agevolare il ripristino delle normali condizioni di vita.

Approva la presente legge

## Art. 1

## Contributi straordinari della Regione

1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 5 marzo 2015, la Regione, nei limiti della spesa massima di euro 3.000.000,00, interviene con un contributo straordinario di solidarietà

in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno per fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino strutturale degli immobili destinati a prima abitazione e delle relative pertinenze.

2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dall'evento aventi un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.

3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno effettuate tramite autocertificazione degli interessati, acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico.

4. I comuni disciplinano i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.

5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali. Il contributo non è cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi corrisposti allo stesso titolo.

#### Art. 2

#### Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 si fa fronte con le risorse stanziato sull'unità previsionale di base (UPB) 115 "Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.

#### Art. 3

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 marzo 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17.03.2015

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 17 marzo 2015, n. 2

**Proponente:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Approvata** in data 17 marzo 2015

**Divenuta** legge regionale 20/2015 (atti del Consiglio)